



Dipartimento Sicurezza
Servizio Polizia Locale

DETERMINAZIONE

n. 001 del 19.01.2021

OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, comma 1 del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento in concessione del servizio di rimozione, deposito e custodia veicoli - art. 164 e ss del del D.Lgs 50/2016 (concessione di servizi).

Annullamento della Determinazione Dirigenziale 1/2020 e di tutti gli atti connessi e conseguenti con la quale si è disposta l'aggiudicazione della concessione in favore della ditta Scarpato Service SrL

ATTO SENZA IMPEGNO DI SPESA
Codice CIG: 8050715C2D

Il Responsabile del Servizio Polizia Locale

Premesso:

- che l'art. 159 del Nuovo Codice della Strada, **Rimozione e blocco dei veicoli**, espressamente prevede che gli organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la rimozione dei veicoli: a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo; b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 e 158, commi 1, 2 e 3; c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione; d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo;
- che il comma 2 dell'art. 159 del D.Lgs. 285/1992 espressamente prevede che *“Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalità nel rispetto delle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte nel regolamento.”*, ripreso poi dal comma 1 dell'art. 354 del Regolamento di Esecuzione del CdS che così testualmente recita *Il servizio di rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159 del codice può essere affidato in concessione biennale rinnovabile....*”, mentre al comma 2 prevede *“Alla concessione provvede l'ente proprietario della strada....”*;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 03.10.2019 reg. con rep. DETDI/2019/240 veniva indetta una gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, per l'affidamento in concessione del servizio di rimozione, deposito e custodia veicoli, col criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, stabilendo come termine per la ricezione delle offerte 45 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2 del 03.10.2019 reg. con rep. DETDI/2019/281 venivano modificati gli artt. 6.1 e 6.3.2 del Disciplinare di gara, stabilendo come termine per la ricezione delle offerte 30 giorni dalla data di pubblicazione del Disciplinare di gara rettificato;
- che con Disposizione Dirigenziale n. 59 del 12.12.2019 veniva nominata la Commissione Giudicatrice della gara in oggetto;
- che con Disposizione Dirigenziale n. 9 del 30.03.2020 veniva nominato il Capitano Barone Alfredo Responsabile Unico del Procedimento della gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, per l'affidamento in concessione del servizio di rimozione, deposito e custodia veicoli, col criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, in sostituzione del Capitano Improta Giuseppina;
- che entro la data di scadenza per la partecipazione alla gara pervenivano due domande: 1) RTI Bourelly Health Service/VM Service Srl; 2) Scarpato Service Srl;

Considerato:

- che il Rup con Verbale di Gara n. 2 del 20.12.2019 procedeva alla validazione della documentazione amministrativa ed alla conseguente ammissione alla fase successiva della gara dei due operatori economici;
- che nella medesima seduta la Commissione procedeva allo sblocco delle offerte tecniche dei concorrenti e alla loro validazione, demandandone la valutazione in una o più sedute riservate;
- che la Commissione in seduta riservata del 10.01.2019 provvedeva ad assegnare i punteggi ai rispettivi progetti tecnici presentati dagli OO.EE.;

- che la Commissione, con verbale di gara n. 4 del 13.01.2020 in seduta pubblica, provvedeva a sbloccare l'offerta economica e ad assegnare i seguenti punteggi complessivi, dato dalla somma del punteggio economico e tecnico, agli operatori economici: - RTI Bourelly Health Service/VM Service Srl= 73,20; - Scarpato Service Srl= 80,34 (primo classificato);
- che la ditta Scarpato Service Srl offriva un rialzo percentuale, rispetto a quanto posto a base di gara, pari al 355% (aggio pari a 22,75%);
- che per il piano economico finanziario su base annua presentato dalla ditta Scarpato Service Srl, si riteneva dover acquisire maggiori informazioni;
- che la stessa Commissione, nel verbale di gara n. 4 del 13.01.2019, riteneva ai sensi dell'art. 97 comma 6 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, di dover demandare al RUP la valutazione della congruità dell'offerta del primo classificato in considerazione dell'elevato rialzo offerto dalla ditta Scarpato Service Srl, sebbene, ai sensi dell'art. 97 comma 3 ultimo periodo del d.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, quando il numero delle offerte presentate è inferiore a tre non si procede al calcolo dell'anomalia delle offerte;
- che nel medesimo Verbale di Gara n. 4/2020 la Commissione subordinava la proposta di aggiudicazione all'esito del subprocedimento di anomalia da condursi a cura del RUP con l'ausilio della commissione di gara;
- che con Verbale n. 8 del 04.06.2020 il Rup congiuntamente alla Commissione riteneva congrua l'offerta economica della ditta Scarpato Service Srl, chiudendo il sub-procedimento relativo alla valutazione della congruità della stessa, ai fini della proposta di aggiudicazione da parte dello stesso RUP;
- che con seduta pubblica del 16.06.2020, la Commissione di Gara provvedeva alla "Proposta di Aggiudicazione alla ditta Scarpato Service Srl, demandando al RUP la verifica del possesso dei prescritti requisiti generali e speciali di cui all'art. 80 ed 83 del D.Lgs. 50/2016, della regolarità del DURC, del Programma 100 e del rispetto dell'art. 53 c. 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii e dell'art. 17 c. 5 del Codice dei Comportamenti del Comune di Napoli;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 18.06.2020 si è provveduto a prendere atto dell'esito della seduta pubblica del 16.06.2020 della Proposta di Aggiudicazione alla ditta Scarpato Service Srl, aggiudicando ex art. 32 comma 5 alla medesima ditta la gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, per l'affidamento in concessione del servizio di rimozione, deposito e custodia veicoli;
- si è provveduto altresì a stabilire che l'efficacia dell'aggiudicazione sarebbe stata subordinata alla verifica del possesso dei prescritti requisiti generali e speciali di cui all'art. 80 ed 83 del D.Lgs. 50/2016, della regolarità del DURC, del Programma 100 e del rispetto dell'art. 53 c. 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii e dell'art. 17 c. 5 del Codice dei Comportamenti del Comune di Napoli; nel caso di esiti positivi, l'aggiudicazione sarebbe divenuta efficace ex art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii e si sarebbe provveduto ad un nuovo provvedimento dirigenziale di presa d'atto dell'avvenuta efficacia, comunicando tempestivamente gli operatori economici partecipanti alla gara;

Preso atto:

- che la Società Bourelly Health Service Srl ha proposto Ricorso al T.A.R. Campania in data 11.07.2020 – previa sospensiva - avverso e per l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione in favore della Ditta Scarpato Srl nonché per l'annullamento di tutti gli altri atti connessi e conseguenti, ricorso trasmesso dal Servizio Difesa giuridica Amministrativa del Dipartimento Avvocatura con nota PG/2020/477690 del 13.07.2020 -Fascicolo - AM/38691 – Avvocato incaricato della causa: Avv. Ricci Bruno;

- che, tra gli altri, nel ricorso su indicato, la Società Bourelly Health Service Srl ha contestato, quale VII Motivo del ricorso, che nel piano economico finanziario e nelle giustificazioni successive presentate per il giudizio sulla congruità dell'offerta economica, non è stato considerato il costo del contratto di avvalimento tra la ditta Scarpato e la società ausiliaria Dom.Pla (si riporta l'art. 6 del contratto di avvalimento rubricato **Corrispettivo**: "*In caso di aggiudicazione della gara, l'operatore economico ausiliato verserà, alla società ausiliaria, in 24 rate mensili da corrispondere entro il giorno dieci del mese successivo a quello di riferimento, previa presentazione di regolare fattura, un importo pari al 10% del valore dell'appalto così come presuntivamente stabilito nella documentazione di gara e cioè determinato in € 6.594.002,00 oltre iva*"), e che nello stesso PEF, non sono stati conteggiati i costi del personale, sia amministrativo che tecnico, assenti per ferie, festività soppresse etc, conteggi ritenuti necessari per assicurare adeguata copertura e continuità di presenza del personale nell'espletamento del servizio;
- che con nota PG/2020/519422 si riscontrava la nota dell'avvocatura, relazionando su tutti i punti contestati; per il solo VII Motivo del ricorso, la Stazione Appaltante, per una opportuna verifica di quanto contestato dalla ditta Bourelly, ha valutato l'adozione di un provvedimento di sospensione dell'aggiudicazione per riaprire il sub-procedimento di congruità dell'offerta economica;
- che il RUP con propria relazione del PG/2020/519516 del 30.07.2020 ha proposto l'adozione di un provvedimento di sospensione e di riapertura del sub-procedimento di congruità dell'offerta economica per effettuare un nuovo contraddittorio con la ditta Scarpato;
- che, per una opportuna verifica di quanto contestato dalla ditta Bourelly la Stazione Appaltante, ha provveduto con provvedimento n. 2 del 31.07.2020 a sospendere l'aggiudicazione ed a riaprire il sub-procedimento di congruità dell'offerta economica, al fine di effettuare un nuovo contraddittorio con la ditta Scarpato sulla base dei nuovi elementi non considerati in precedenza;
- che con nota PG/2020/523055 del 31.07.2020 il RUP dovendo, con l'ausilio della commissione di gara, procedere ad una nuova valutazione della congruità dell'offerta economica della prima classificata ai sensi dell'art 97 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii sulla base dei nuovi elementi non considerati in precedenza, richiedeva di fornire tassativamente entro il 31 agosto 2020 all'indirizzo pec: polizialecomune.unitaammprotocollo@pec.comune.napoli.it - gli opportuni chiarimenti sui punti indicati (VII Motivo del ricorso), rappresentando che Il mancato riscontro di quanto richiesto nel termine tassativo concesso all'indirizzo pec indicato, avrebbe comportato l'esclusione della concorrente;
- che con pec del 25.08.2020 delle ore 17.44, la Ditta Scarpato Service richiedeva una proroga di 10 giorni rispetto al termine pre-fissato del 31.08.2020 per il dovuto riscontro a quanto richiesto, in considerazione delle ferie del proprio personale;
- che con pec del 31.08.2020 delle ore 13.18, il RUP concedeva come termine inderogabile per il dovuto riscontro il 03.09.2020 ore 10.00, non potendo concedere più giorni per la convocazione già avvenuta della Commissione, e per i tempi ristretti entro cui assumere i necessari provvedimenti amministrativi successivi ai chiarimenti, in considerazione anche del notevole tempo già concesso per il riscontro (31 giorni concessi, avendo già il RUP previsto che c'era il periodo estivo da considerare);
- che alle ore 17.06 del 01.09.2020 perveniva a mezzo pec il riscontro della ditta Scarpato Service Srl;
- che con seduta di gara del 03.09.2020 il RUP congiuntamente alla Commissione provvedevano ad esaminare attentamente le integrazioni alle Giustificazioni ex art. 97 del D.Lgs 50/2016 presentate dal sig. Scarpato con pec del 01.09.2020; nel corso della disamina, a causa di impegni imprevisti del RUP e del Presidente della Commissione tecnica, si decideva di rinviare le operazioni di disamina degli atti a lunedì 7 settembre 2020 ore 10,00;

- che il giorno 07.09.2020 il RUP e la Commissione riprendevano ad esaminare attentamente le integrazioni alle Giustificazioni ex art. 97 del D.Lgs 50/2016 presentate dal sig. Scarpato con pec del 01.09.2020;
- che dal verbale di gara n. 11 del 07.09.2020 si evinceva quanto di seguito riportato:

“Dai chiarimenti della ditta Scarpato si evince che gli oneri che quest'ultima sosterrà col contratto di avvalimento con la ditta ausiliaria Dom.Pla. non costituiscono oneri aggiuntivi rispetto a quanto indicato nel PEF, ma la dovuta remunerazione nei confronti della stessa ausiliaria per la messa a disposizione di 6 unità impegnate di personale, della manutenzione, della RCA e del carburante dei tre mezzi speciali utilizzati, e delle attrezzature specifiche messe a disposizione; oneri quindi che sono stati ricompresi nelle corrispondenti voci del PEF presentato in sede gara (costi per la manodopera, costi per le attrezzature, spese generali). Si precisa altresì che il requisito n. 2 posseduto e messo a disposizione dall'ausiliaria (attrezzatura specifica, omologata ed idonea per consentire la rimozione di veicoli e motoveicoli, allestiti con braccio gru tg. FT932WG, FT933WG, FT934WG), rappresenta un requisito di esecuzione richiesto dalla Stazione Appaltante e non di partecipazione (pag. 9 – art. 6.3.2 punto primo del Disciplinare di gara – richiesta di aumento 2 carri attrezzati in grado di operare in spazi ridotti e quindi allestiti con braccio gru), essendo sufficiente, per la partecipazione alla gara, la dichiarazione integrativa dell'impegno di disporre delle suddette strumentazioni per tutta la durata dell'appalto; in sede quindi di esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante verificherà il possesso di quanto richiesto ed il rispetto e la veridicità di quanto dichiarato. Inoltre la ditta Scarpato si è avvalsa del fatturato specifico dell'ausiliaria quale requisito di capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b del D.Lgs. 50/2016), sebbene la Stazione Appaltante richiedesse semplicemente un fatturato globale e non specifico (pag. 8 - art. 6.2 del Disciplinare di Gara allegato), requisito che la Scarpato nel DGUE ha dichiarato di possedere (ed ovviamente poi da comprovare in sede di controllo dei requisiti). In relazione al secondo punto di quanto contestato alla Ditta Scarpato (mancato conteggio dei costi del personale, sia amministrativo che tecnico, assenti per ferie, festività soppresse etc, conteggi ritenuti necessari per assicurare adeguata copertura e continuità di presenza del personale nell'espletamento del servizio), la stessa ha dichiarato di averli inclusi nel costo complessivo ipotizzato nel PEF. A tal proposito il RUP e la Commissione hanno provveduto a verificare la congruità da tale dichiarazione, analizzando attentamente il fabbisogno di personale effettivamente occorrente per svolgere la prestazione complessiva posta in gara. Dal documento allegato al verbale n. 11, si evince che sia i dipendenti tecnici (n. 25) che amministrativi (27) offerti (per i quali già in altra sede è stata valutata la congruità del costo complessivo indicato nel PEF), sono in numero maggiore rispetto a quanti ne occorrerebbero, e comunque sufficienti anche per garantire la sostituzione del personale in ferie, festività soppresse etc. Il RUP, quindi, congiuntamente alla Commissione in sede di gara riteneva congrua l'offerta economica della ditta Scarpato Service Srl, chiudendo il sub-procedimento relativo alla valutazione della congruità della stessa, ed inviando il relativo Verbale alla Stazione Appaltante per gli opportuni provvedimenti del caso”;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 3 dell'8.09.2020 si prendeva atto dell'esito della seduta di gara dell'11.09.2020, ovvero della chiusura del sub-procedimento di congruità, e contestualmente si riapriva il procedimento del RUP di verifica dei requisiti nei confronti della ditta Scarpato e dell'ausiliaria Dom.Pla., stabilendo altresì che l'efficacia dell'aggiudicazione fosse subordinata alla verifica del possesso dei prescritti requisiti generali e speciali di cui all'art. 80 ed 83 del D.Lgs. 50/2016, della regolarità del DURC, del Programma 100 e del rispetto dell'art. 53 c. 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii e dell'art. 17 c. 5 del Codice dei Comportamenti del Comune di Napoli;
- che il ricorrente Bourelly Health Service Srl presentava MOTIVI AGGIUNTI avverso il provvedimento del RUP dell'8.09.2020;
- che il Tar con sentenza n. 6211/2020 del TAR Campania Sez. IV, trasmesso del Dipartimento Avvocatura con prot PG/2020/843595 agli atti del Servizio Polizia Locale, accoglieva il ricorso prodotto dalla ditta Bourelly Health Service Srl, e per l'effetto ordinava all'autorità amministrativa di annullare la Determinazione Dirigenziale 1/2020 e tutti gli atti connessi e conseguenti con i quali si è disposta l'aggiudicazione della concessione in favore della ditta Scarpato Service Srl;

Ritenuto:

- che risulta opportuno emanare apposito provvedimento di presa d'atto della sentenza n. 6211/2020 del TAR Campania Sez. IV, trasmesso dal Dipartimento Avvocatura con prot PG/2020/843595 agli atti del Servizio Polizia Locale, che accoglie il ricorso prodotto dalla ditta Bourelly Health Service SrL, annullando la Determinazione Dirigenziale 1/2020 e tutti gli atti connessi e conseguenti con i quali si è disposta l'aggiudicazione della concessione in favore della ditta Scarpato Service SrL

Precisato:

- che l'efficacia dell'aggiudicazione a favore della ditta Scarpato Service SrL non era ancora intervenuta in quanto non si erano ancora conclusi tutti i controlli dei requisiti ex art. 80 e 8e del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

Visto:

- l'art. 107 del TUEL – che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità di procedure di gara e dell'impegno di spesa, e l'art. 109 c. 2 che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili dei servizi specificamente individuati;
- l'art. 183 e in particolare il c.7 del TUEL, il quale stabilisce che le Determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'art. 192 del TUEL, dando atto che gli elementi in esso contenuto sono compiutamente esposti nella Determinazione di indizione di gara;
- il vigente Regolamento Comunale dei Contratti;
- gli art. 29, 32, 33 35, 60, 76, 95, 164 e ss, D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
- la legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 03.10.2019 reg. con rep. DETDI/2019/240, la Determinazione Dirigenziale n. 2 del 03.10.2019 reg. con rep. DETDI/2019/281;
- i provvedimenti dirigenziali 1/2020; 2/2020 e 3/2020;
- la sentenza n. 6211/2020 del TAR Campania Sez. IV, trasmesso dal Dipartimento Avvocatura con prot PG/2020/843595 agli atti del Servizio Polizia Locale;

Verificata:

- la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 13, c.1 lett. b) dei Sistemi dei Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.02.2013.

Attestato:

- che l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione di codesto provvedimento è stata espletata dalla stessa dirigenza che lo adotta, in collaborazione con il RUP della gara cap. Barone;
- che, ai sensi dell'art. 6/bis della Legge 241/90, introdotto dall'art. 1, c. 41 della Legge 190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto d'interesse tali da impedirne l'adozione.

D E T E R M I N A

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

- di **PRENDERE ATTO** della sentenza n. 6211/2020 del TAR Campania Sez. IV, trasmesso dal Dipartimento Avvocatura con prot PG/2020/843595 agli atti del Servizio Polizia Locale, che accoglie il ricorso prodotto dalla ditta Bourelly Health Service Srl, e per l'effetto ordina all'autorità amministrativa di annullare la Determinazione Dirigenziale 1/2020 e tutti gli atti connessi e conseguenti con i quali si è disposta l'aggiudicazione della concessione in favore della ditta Scarpatò Service Srl
- di **ANNULLARE** la Determinazione Dirigenziale 1/2020 e tutti gli atti connessi e conseguenti con i quali si è disposta l'aggiudicazione della concessione in favore della ditta Scarpatò Service Srl;
- di **ANNULLARE** l'aggiudicazione della concessione in favore della ditta Scarpatò Service Srl, non ancora efficace in quanto non conclusi tutti i controlli dei requisiti ex art. 80 e 8e del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- di **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo Internet del Comune di Napoli, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti – Comunicazioni ai sensi dell'art. 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016;
- di **DEMANDARE** al RUP la pubblicazione di cui al punto precedente;
- di **STABILIRE** che il presente provvedimento sia comunicato a mezzo PEC a cura del RUP agli operatori economici interessati;
- di **TRASMETTERE** il presente provvedimento con i relativi allegati alla Segreteria di Giunta e al Servizio Gare Forniture e Servizi dell'Area CUAG per i rispettivi adempimenti consequenziali.

Sottoscritta digitalmente da

IL COMANDANTE
Gen.Ciro Esposito

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.